

Traduzione<sup>1</sup>

## Convenzione

### **tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori in metalli preziosi**

Conclusa il 2 giugno 1987

Approvata dall'Assemblea federale il 17 marzo 1988<sup>2</sup>

Entrata in vigore con scambio di note il 1<sup>o</sup> maggio 1989

(Etat le 1<sup>er</sup> mai 1989)

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Governo della Repubblica Francese,*

qui appresso denominate le Parti

desiderosi di promuovere e facilitare gli scambi di lavori in metalli preziosi, pur garantendo la protezione del consumatore,

*hanno convenuto quanto segue:*

#### **Art. 1**

Secondo la presente convenzione:

- a) le espressioni «uno Stato» e «l'altro Stato» designano, secondo il contesto, la Francia o la Svizzera;
- b) il termine «Francia» designa i dipartimenti della Francia metropolitana e d'oltremare. Tuttavia, le disposizioni della presente convenzione non saranno applicabili al dipartimento della Guiana prima della pubblicazione del decreto previsto all'articolo 553<sup>bis</sup> del Codice generale delle imposte, né ai dipartimenti dell'Alta Corsica e della Corsica del Sud finché saranno applicabili le disposizioni previste all'articolo 27 della legge 6610 del 6 gennaio 1966;
- c) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- d) l'espressione «autorità competenti» designa:  
nel caso della Francia, la Direzione generale delle imposte, nel caso della Svizzera, l'Ufficio centrale svizzero per il controllo dei metalli preziosi;

RU 1989 550; FF 1987 III 29

<sup>1</sup> Dal testo originale francese.

<sup>2</sup> RU 1989 549

- e) l'espressione «legge svizzera» designa la legge federale del 20 giugno 1933<sup>3</sup> sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi, nonché il rispettivo regolamento esecutivo dell'8 maggio 1934<sup>4</sup>;
- f) l'espressione «legge francese» designa le leggi del 19 brumaio anno VI (9 novembre 1797), 25 gennaio 1884, 8 aprile 1910, 23 gennaio 1972 e 1° luglio 1983, nonché i testi codificati nel Codice generale delle imposte (art. 521 a 553<sup>bis</sup>, eccettuate le disposizioni concernenti i lavori composti di metalli preziosi giustapposti ad altri metalli e quelle relative ai placcati o doppiati d'oro, d'argento e di platino);
- g) l'espressione «lavori di metalli preziosi» designa i lavori in leghe d'oro, d'argento e di platino, come indicati nelle leggi francesi e svizzere, compresi gli orologi, i loro accessori e le casse di orologi;
- h) l'espressione «marchio ufficiale» designa:
  - 1) per la Svizzera: i marchi di garanzia e di piccola garanzia previsti all'articolo 15 della legge svizzera,
  - 2) per la Francia: i marchi previsti agli articoli 523 e 524 del Codice generale delle imposte;
- i) l'espressione «marchio del fabbricante» designa:
  - 1) per la Svizzera: il marchio d'artefice previsto all'articolo 9 della legge svizzera,
  - 2) per la Francia: il marchio previsto all'articolo 524 capoverso 2 e all'articolo 548 capoverso 1 del Codice generale delle imposte;
- j) l'espressione «indicazione del titolo» designa la marca prevista all'articolo 7 della legge svizzera.

## Art. 2

(1) I lavori di metalli preziosi che al momento della loro importazione in Svizzera recano il marchio ufficiale francese, il marchio del fabbricante e l'indicazione del titolo non sono subordinati a una nuova verificaione, a un nuovo controllo o alla punzonatura in Svizzera, sempreché essi soddisfino le disposizioni della legge svizzera.

Rimangono tuttavia salve le prove saltuarie previste all'articolo 4 della presente convenzione.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, i lavori sono presentati ad un ufficio di controllo, affinché sia verificata la presenza dei marchi ufficiali francesi e, dato il caso, siano riscosse le tasse di controllo dei metalli preziosi.

(2) I lavori di metalli preziosi che al momento della loro importazione in Francia recano il marchio ufficiale svizzero, il marchio del fabbricante e l'indicazione del titolo non sono subordinati ad una nuova verificaione, a un nuovo controllo o alla

<sup>3</sup> RS 941.31  
<sup>4</sup> RS 941.311

punzonatura, siano essi ufficiali o di responsabilità in Francia, sempreché tali lavori soddisfino le disposizioni della legge francese.

Rimangono tuttavia salve le prove saltuarie previste all'articolo 4 della presente convenzione.

Dopo l'espletamento delle formalità doganali, i lavori sono presentati ad un Ufficio di garanzia affinché sia verificata sugli stessi la presenza dei marchi ufficiali svizzeri e depositato un bollettino di consegna recante la natura dei metalli preziosi, la designazione dei lavori e il loro peso. Tale bollettino di consegna permetterà di conteggiare i diritti di garanzia.

(3) I lavori di metalli preziosi non provvisti dei marchi ufficiali svizzeri o francesi non beneficiano delle disposizioni della presente convenzione. Questi lavori seguono il regime normale di controllo e di punzonatura in vigore nel Paese d'importazione.

### **Art. 3**

(1) Il detentore del marchio del fabbricante che ha depositato la sua marca di fabbrica presso la Direzione della garanzia francese è dispensato dall'obbligo di farla registrare in Svizzera o di fornire delle garanzie conformemente all'articolo 11 della legge svizzera.

(2) Il detentore del marchio del fabbricante che ha depositato la sua marca di fabbrica presso l'Ufficio centrale svizzero per il controllo dei metalli preziosi è dispensato dall'obbligo di farla registrare in Francia.

### **Art. 4**

Le disposizioni della presente convenzione non si oppongono a che uno degli Stati effettui prove saltuarie sui lavori di metalli preziosi recanti i marchi previsti all'articolo 2 della presente convenzione. Dette prove non dovranno essere eseguite in modo da ostacolare indebitamente l'importazione o la vendita dei lavori di metalli preziosi punzonati conformemente alle disposizioni della presente convenzione.

### **Art. 5**

(1) Il controllo del titolo dei lavori di metalli preziosi è eseguito, in via generale, secondo il metodo della pietra di paragone. In caso di dubbio si applicano metodi di prova analitici che non cagionano la distruzione dell'oggetto (prelevamento di esigue quantità mediante raschiatura). Se è confermata l'insufficienza del titolo, al minimo un ottavo di grammo dell'oggetto sarà verificato analiticamente.

(2) I saggi analitici sono effettuati in base ai seguenti metodi:

- a) per l'oro:  
coppellazione e separazione con acido nitrico;
- b) per l'argento:  
– coppellazione,

- analisi volumetrica mediante dissoluzione in acido nitrico e titolazione con una soluzione di cloruro di sodio (analisi Gay-Lussac) oppure titolazione mediante una soluzione di tiocianato di ammonio o di potassio con l'impiego di solfato ferrico (III) di ammonio, come indicatore (analisi Volhard e Charpentier),
- analisi gravimetrica;

c) per il platino:

analisi gravimetrica mediante dissoluzione in acqua regia, precipitazione con cloruro di ammonio e riduzione termica in platino metallico.

L'iridio comprecipitato o contrascinato è computato come platino.

(3) Non è ammessa nessuna tolleranza inferiore al titolo indicato. Gli organi di controllo possono tuttavia accettare risultati da cui scaturisca un lieve scarto rientrante nei limiti di precisione dei metodi di prova riconosciuti.

#### **Art. 6**

Se lavori di metalli preziosi provenienti da uno degli Stati non sono riconosciuti conformi alle disposizioni legali dell'altro Stato, essi vengono rinviati all'esportatore verso indicazione del motivo preciso del respingimento. L'autorità competente dell'altro Stato ne sarà raggugiata.

#### **Art. 7**

(1) Le autorità competenti si scambiano reciprocamente, subito dopo l'entrata in vigore della presente convenzione:

- a) la legislazione nazionale in vigore per la fabbricazione, il commercio e il controllo dei lavori di metalli preziosi;
- b) la riproduzione (illustrazione) dei marchi ufficiali.

(2) Ciascuno Stato si impegna a notificare all'altro le eventuali modificazioni che fossero apportate alle leggi menzionate al paragrafo 1 lettera a del presente articolo.

#### **Art. 8**

(1) Ciascuno Stato deve avere e mantenere in vigore una legislazione che vieti, sotto pena di sanzioni, qualsiasi contraffazione o qualsiasi uso abusivo dei marchi ufficiali dell'altro Stato, nonché qualsiasi modificazione non autorizzata recata al lavoro o qualsiasi modificazione o cancellazione dell'indicazione del titolo o del marchio del fabbricante, dopo che sia stato apposto il marchio ufficiale di uno degli Stati.

(2) Ciascuno Stato apre il perseguimento in applicazione di detta legislazione, allorché una prova sufficiente è accertata o portata a sua conoscenza da parte dell'altro Stato, riguardante la contraffazione o l'uso abusivo dei marchi ufficiali previsti all'articolo 1 della presente convenzione o la modificazione non autorizzata recata al lavoro oppure la modificazione o cancellazione dell'indicazione del titolo o del marchio del fabbricante, dopo che sia stato apposto il marchio ufficiale di uno degli Stati. Ove appare più adeguato, possono essere prese altre misure pertinenti.

### **Art. 9**

Le autorità competenti si sforzano, in via amichevole, di eliminare le difficoltà cui può dar luogo l'applicazione della convenzione.

A richiesta d'una di esse, dette autorità competenti s'intendono parimente per:

- a) formulare le proposte tendenti a modificare la presente convenzione o ad ammettere nuovi metodi d'analisi;
- b) promuovere la cooperazione tecnica e amministrativa fra i due Stati nei campi relativi alla presente convenzione.

### **Art. 10**

(1) Le Parti si notificheranno, per via diplomatica, l'adempimento di tutte le formalità richieste dalla loro legislazione per l'entrata in vigore della presente convenzione.

(2) La convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima notificazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo.

### **Art. 11**

La presente convenzione rimarrà in vigore finché non sarà denunciata da una delle Parti.

Ogni Parte può denunciarla in qualsiasi momento, notificando la sua denuncia per via diplomatica. La convenzione decade un anno dopo la denuncia.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Parigi il 2 giugno 1987, in doppio esemplare in lingua francese.

Per il  
Consiglio federale svizzero:

Carlo Jagmetti

Per il Governo  
della Repubblica Francese:

Isabelle Renouard

